

COMUNE DI VIZZINI
(Città Metropolitana di Catania)

**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA
ECONOMICA**

oooooooooooo

Allegato alla delibera consiliare n. 17 del 13/06/18 esecutiva ai sensi di legge.

Pubblicato all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal
al entrato in vigore il

IL SEGRETARIO

TITOLO I – CRITERI GENERALI E TIPOLOGIA DEI SERVIZI

PREMESSA – PRINCIPI GENERALI E CRITERI INFORMATIVI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Nel quadro dello spirito e dei criteri informativi della legge n. 22/86, i servizi socio-assistenziali debbono tendere a realizzare condizioni in materia di prestazioni assistenziali conformi e coerenti, in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che, a livelli diversi (individuale, familiare, sociale), impediscono la libera e autonoma realizzazione della persona umana.

Per perseguire tali obiettivi, una politica generale dei servizi deve essere orientata a superare gli squilibri economici e sociali esistenti sul territorio. Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche e non economiche, sono dunque rivolti in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;
- d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzate" di dipendenza dalla assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;
- e) Integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto od in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare o sociale che le è abituale;
- f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

Art. 1 - ASSISTENZA ECONOMICA – PRINCIPI GENERALI

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

Questo tipo di intervento è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria e tende a garantire il minimo vitale ed assume particolare rilievo in quanto si concretizza nella erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali. Esso deve considerarsi come uno dei servizi in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio deve essere attivato contemporaneamente ad altri interventi socio-assistenziali ai quali va data la giusta rilevanza al fine di mettere il cittadino in condizione di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lui positivi.

Art. 2 – MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale, concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Il minimo vitale viene calcolato prendendo in considerazione le seguenti voci, sufficientemente generalizzate:

- 1) alimentazione;
- 2) abbigliamento;
- 3) governo della casa;
- 4) vita di relazione;
- 5) spese sanitarie;
- 6) affitto dell'alloggio;

e applicando la sotto indicata tabella:

- capo famiglia	75% della quota-base
- coniuge a carico	25% “ “
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35% “ “
- altri familiari a carico	15 % “ “

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti; periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Art. 4 – FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra tale minimo e le risorse del singolo o del nucleo familiare.

Per potere stabilire il “fabbisogno assistenziale” degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare una analisi della condizione familiare; determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi di lavoro; accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle

prestazioni assistenziali e, dell'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno" aggiuntivo di assistenza.

Art. 5 – ASSISTENZA CONTINUATIVA

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda. Per nuclei familiari, con più di una persona, bisognerà tenere conto delle quota da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato con recisione semestrale ai cittadini residenti da oltre un anno, in questo Comune.

Art. 6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici del precedente articolo:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenuti agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Art. 7 – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti in questo Comune da oltre un anno.

Art. 8 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione non ripetibile, imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella predente casistica.

Detto contributo viene erogato con il criteri previsti con il successivo art. 26.

Proposta di modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per l'assistenza economica

Art. 8 bis – SUSSIDIO ECONOMICO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA QUALE CORRISPETTIVO DI SERVIZIO CIVICO

FINALITA'

L'istituzione del sussidio per attività di interesse civico tende a fornire un aiuto economico temporaneo a coloro che, privi d'occupazione e in stato di bisogno possono svolgere attività integrativa e socializzante.

Detto intervento è finalizzato a prevenire forme di emarginazione sociale mediante l'espletamento di attività integrativa non continuative a favore della Comunità di appartenenza.

SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da oltre un anno che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o grave inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, specie se tra i componenti si riscontri la presenza di Anziani, Minori e Soggetti portatori di handicap.

CRITERI

I richiedenti del servizio di assistenza economica, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi d'occupazione, potranno essere ammessi, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, a svolgere attività appresso indicate:

- Attività di custodia, vigilanza, controllo, pulizia e piccoli lavori di manutenzione in strutture pubbliche e verde pubblico;
- Attività di vigilanza e controllo degli stalli di sosta a pagamento e dell'isola ecologica;
- Attività di vigilanza e assistenza presso le scuole pubbliche;
- Attività di vigilanza, assistenza e guida nello scuolabus;
- Attività di compagnia presso soggetti in stato di emarginazione;
- Attività di assistenza igienico-personale nelle scuole per gli alunni diversamente abili;
- Attività di assistenza cinofila;
- Attività di affissioni.

Lo svolgimento delle attività integrative da parte dei soggetti inoccupati o disoccupati, non costituirà rapporto di lavoro, in quanto attività avente carattere occasionale e socializzante, non soggetta a orari fissi e con autonomia di svolgimento, resa esclusivamente assistenziale.

PROCEDURA

Per l'inserimento nelle attività integrative di attività civica, i richiedenti dovranno dichiarare in apposito modello, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare attività integrativa, consapevoli che in nessun caso essa può assumere il carattere di lavoro subordinato, comunque denominato, nei confronti dell'Amministrazione.

ISTRUTTORIA

Per detta attività si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ammessi dovranno essere avvisati almeno 7 giorni prima dell'inizio previsto, mediante comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente. Sarà comunicato il tipo, la durata dell'attività da espletare e la struttura.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'Ufficio competente prima della data di inizio dell'attività integrativa, a pena di decadenza.

Gli uffici a cui verranno affidati gli utenti beneficiari di attività di interesse civico terranno conto delle loro attitudini e delle esperienze maturate; saranno, inoltre, responsabili di tali unità e, pertanto, dovranno comunicarne per iscritto eventuali inadempienze all'Ufficio dei Servizi Sociali.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dall'accordo, con semplice comunicazione scritta.

Sono esonerati dall'attività integrativa e socializzante i seguenti soggetti:

- a) coloro i quali hanno compiuto il 65° anno di età;
- b) soggetti con invalidità dal 75%;
- c) genitore unico di figli in età non scolare;
- d) qualunque altro caso di patologia incompatibile con qualsiasi attività lavorativa certificata da struttura sanitaria pubblica.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Ogni assistito riceverà un sussidio mensile temporaneo in rapporto all'attività che avrà la durata media di n. 60 ore mensili e per un periodo massimo di due trimestri non consecutivi nell'arco di un anno solare.

La misura del sussidio verrà in ogni caso rapportata alla situazione familiare e reddituale.

Il sussidio verrà erogato nella misura stabilito dal Servizio Sociale e con i criteri di massima di cui al presente Regolamento Comunale.

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza economica si articola in diversi momenti ed aspetti: accertamento, valutazione e proposta ed attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa. Spettano al servizio sociale professionale le funzioni valutative e propositive e al servizio amministrativo quelle attuative.

Per casi urgenti e comprovati, a favore quindi di soggetti che necessitano di immediata assistenza, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il Sindaco può disporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo pari al minimo vitale, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta Municipale per queste finalità e con i criteri previsti con il successivo art. 26.

Il pagamento in favore dei beneficiari avverrà con mandato di pagamento emesso dall'Ufficio di Ragioneria o, per l'estrema e motivata urgenza, con l'anticipazione dai fondi economati, salvo rimborso.

Art. 10 – INTERDIPENDENZA DEI SERVIZI

I servizi sociali di base dovranno essere coordinati e le rispettive linee di azione essere tra loro interdipendenti; pertanto i collegamenti tra amministrativi ed operatori sociali dovranno essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, le unità addette svolgeranno funzioni di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione.

Art. 11 – PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA. INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI, PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO.

Sono assistibili con le prestazioni di cui al presente regolamento le gestanti, le puerpere o i nuclei in condizioni di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse, fisiche o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare le necessità della prestazione.

Art. 12 – SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI DEI MINORI

Ai nuclei affidatari dei minori va garantito, quanto necessario, il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto; di qui eventuali provvedimenti di assistenza economica che potranno essere deliberati ed a ciò finalizzati nel rispetto, in via generale, di quanto definito per la fruizione di tale prestazione, salvo quanto diversamente disposto dalla specifica normativa regionale e dallo specifico regolamento sull'affidamento familiare dei minori.

L'importo del contributo mensile non può essere superiore al 50% della retta di ricovero dei minori convittori, determinata annualmente dall'Assessore degli EE.LL. con proprio decreto.

Art. 13 – ASSEGNO PERSONALE PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI, INABILI GIA' RICOVERATI.

In favore di minori, anziani, inabili, handicappati, ex tossicodipendenti, ecc. che siano stati dimessi da Istituti o Enti in cui erano ricoverati, può essere concesso un assegno personale per tutto il tempo necessario ad un pieno reinserimento nella vita sociale .

Art. 14 – ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DI VITTIME DEL DELITTO.

In favore di nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia, può essere previsto un intervento di assistenza economica per periodi determinati e fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art.15 – ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA PER IL RECUPERO ED IL REINSERIMENTO DI MINORI E ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'GIUDIZIARIA.

Può essere concesso in favore dei soggetti individuati nel presente articolo un intervento di assistenza economica, con le modalità sopra esplicitate, finalizzate al recupero ed al reinserimento nella vita sociale.

Art. 16 - ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI E AGLI STRANIERI NON RESIDENTI.

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio del Comune che si trovano in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere urgente nella misura massima del 50% del minimo vitale.

Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre che di documento di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, nonché del nulla-osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 8 della legge 30.12.1986 n. 493, ovvero di certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 17 – PRESTAZIONE ECONOMICA A SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI SOPPRESSI D.P.R. N. 245 DEL 13.05.1985.

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli Enti soppressi ex D.P.R. n. 245/1985, valgono i criteri e le modalità di intervento stabilite con la delibera consiliare n. 188 del 20.11.1985 relativa al recepimento del regolamento del disciolto ENAOLI e con i decreti dell'Ass.to Reg.le EE.LL. riguardanti la rideterminazione dei livelli di reddito per l'ammissione ai benefici previsti dai regolamenti dell'ex ENAOLI ed ex ANMIL.

Art. 18 – SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI ALL'INTERVENTO ECONOMICO E INTERVENTI COORDINATI E INTEGRATI PREVISTI DALL'ART. 17 DELLA L.R. N. 22/86.

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione del servizio sociale, possono essere erogati servizi integrativi o alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, integrazione retta ricovero, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in natura, ecc.) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare (art. 28).

Art. 19 – ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI O RICONOSCIMENTO DALLA SOLA MADRE, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.

In favore delle madri nubili, per i propri figli naturali o per i minori abbandonati o esposti all'abbandono, in adempimento all'art. 12, 2° comma della L.R. n. 33 del 23.05.1991, potranno essere erogati sussidi mensili in conformità al regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6.12.1928, n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (ONMI), secondo le modalità previste nel presente regolamento e quelle praticate dalla Provincia Regionale.

Art. 20 – CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO.

Qualora il richiedente, pur trovandosi nelle condizioni previste di questo regolamento per la concessione dell'assistenza economica, sia in attesa dei trattamenti pensionistici o assimilati, può

richiedere il contributo solo a titolo di prestito nella misura massima del minimo vitale. Detto contributo è concesso a domanda dell'interessato, previa dichiarazione formale con la quale lo stesso si impegna a restituire la somma alla data della liquidazione.

I contributi erogati a titolo di prestito possono essere concessi per un periodo di sei mesi, rinnovabili ogni sei mesi fino alla liquidazione della pensione.

Il prestito deve essere restituito in unica soluzione. In casi eccezionali, il servizio sociale può prevedere che il prestito sia restituito ratealmente, per un minimo complessivo di rate non superiori a 24.

Art. 21 – OBBLIGATI PER LEGGE A AZIONI DI RIVALSA.

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 c.c. il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, sono tenuti a rimborsare, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità, i criteri e l'ambito di applicazione dell'azione di rivalsa, che il Comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (art. 68 della L.R. n. 22 del 09.05.1986, modificato con l'art. 8 della L.R. n. 27 del 7.8.1990), nonché i criteri contenuti nel D.A. del 29.01.92, pubblicato nella GURS n. 12 del 29.02.92, e le modalità definite con la circolare n. 9 prot. n. 153, del 20.07.1989 dell'Ass.to Reg.le EE.LL. e successive modifiche e integrazioni.

Per i lavoratori emigrati si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 55 del 04.06.1980, modificato con l'art. 13 della L.R. n. 36 del 06.06.1984.

TITOLO II – NORME REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA ECONOMICA.

Art. 22 - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

Il presente regolamento è lo strumento atto ad attuare l'assistenza economica in conformità alle direttive emanate dall'Ass.to Reg.le EE.LL. ai sensi della L.R. n. 22 del 09.05.1986, gli interventi da realizzare nella osservanza del regolamento tipo di cui al D.P. del 28.05.1987 sull'organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, pubblicato nel suppl. ord. Alla GURS n.31 del 18.07.1987, la destinazione delle risorse finanziarie, tenuto conto dei contributi provenienti da leggi di settore (interventi a favore degli anziani, ai soggetti portatori di handicap, le funzioni degli enti soppressi ENAOLI, ANMIL, OMNI, ONPI, interventi nel settore della tossicodipendenza, ecc...).

Le risorse finanziarie provenienti dai fondi assegnati ai sensi della L.R. n. 22/86 per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali dovranno prevedere un accantonamento non inferiore al 40% da destinare all'assistenza economica temporanea o straordinaria.

Art. 23 – GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

Art. 24 – RAPPORTI INFORMATIVI E PROPOSTE.

I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'ufficio servizi sociali.

L'ufficio può promuovere l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presente le opzioni del soggetto (art. 32).

Art. 25 – VIGILANZA ED ACCERTAMENTI.

L'ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica, effettuando accertamenti periodici finalizzati alla valutazione della persistenza e della cessazione delle cause che hanno indotto all'ammissione del soggetto all'intervento assistenziale.

Art. 26 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.

L'assistenza economica straordinaria, prevista dai precedenti artt. 8 e 9, è concessa su proposta o su parere dell'ufficio di servizio sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetitività e siano di particolare gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti, o quei nuclei familiari che dispongano di redditi pari a tre volte il minimo vitale. La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

Art. 27 – MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto od in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art. 28 - INCOMPATIBILITA' TRA ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSISTENZA DOMICILIARE.

L'assistenza economica, continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprime opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa, ed il servizio sociale sia di eguale avviso, la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendole tra quelli che hanno titolo per fruire prioritariamente.

Art. 29 – NORME DI RINVIO

Il citato regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione il D.P. 28.5.87 ha determinato il minimo vitale. Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - RAPPORTO INFORMATIVO.

Alla fine di ogni anno, il Servizio Sociale renderà un rapporto complessivo sulla conduzione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

TITOLO III – PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

ART. 31 – DOCUMENTAZIONE.

L'interessato che intende beneficiare dei contributi di assistenza economica, di cui al titolo I, deve presentare domanda scritta su apposito modello (allegato A).

La domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'utente rivolga nuova richiesta di intervento.

A corredo della domanda il richiedente deve presentare la seguente documentazione in carta semplice:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza storico;
- c) dichiarazione ISEE, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Dicembre 2013, n. 159;
- d) ricevuta di affitto;
- e) certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupati;
- f) altri documenti particolari (certificati medici, fatture, preventivi spese, ecc.)
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove si evinca se qualche membro del nucleo familiare

percepisce assegni speciali, assistenza da altri enti, sussidi o redditi di qualunque natura;

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale.

La certificazione anagrafica potrà essere richiesta direttamente tramite Ufficio.

Ogni richiesta dovrà, inoltre, presentare apposita dichiarazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.) e le loro condizioni economiche.

Art. 32 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

Il servizio di assistenza sociale, non appena ricevuta l'istanza, procede alla verifica della documentazione ai fini della regolarità della stessa e dell'accertamento della esistenza delle condizioni di ammissibilità all'intervento economico.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socio-economica del richiedente.

Tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'assistente sociale del Comune.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economico-patrimoniale del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei VV.UU., accesso agli uffici finanziari, richiesta al Comune di origine del richiedente di effettuare accertamenti sulla possidenza di redditi immobili, richiesta al Comune di residenza di effettuare accertamenti sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti, ecc.....

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizione tra la documentazione prodotta e la condizione socio-economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

Art. 33 – TERMINE DELL'ISTRUTTORIA.

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve tempo possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione. L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere e della sua entità, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

Se ricorrono gli estremi, e sempre su proposta del servizio sociale, la pratica può, definirsi con l'ammissione ad altro contributo.

L'entità del contributo dell'assistenza continuativa e la sua decorrenza e la durata saranno stabiliti, secondo i criteri fissati dal presente regolamento, dalla G.M. con apposita deliberazione.

Art. 34 – CONCESSIONE ANTICIPO.

Nei casi in cui non sia possibile concludere l'istruttoria entro i termini previsti e si rilevi, comunque, dalla documentazione del richiedente una condizione di grave disagio economico, può essere erogato, in via provvisoria, un contributo nella misura massima pari al minimo vitale. Detta somma sarà conteggiata al fine della concessione del contributo mensile.

Qualora, al termine dell'istruttoria della pratica, risulti che non sussistono le condizioni per l'erogazione dell'assistenza economica, l'utente sarà tenuto a restituire le somme percepite.

Art. 35 – COMUNICAZIONE.

Sia i provvedimenti di ammissione all'assistenza economica, che quelli di diniego sono comunicati per iscritto agli interessati.

In caso di mancato accoglimento, o di accoglimento parziale della richiesta di assistenza economica, la decisione deve essere motivata.

ALLEGATO "A"

Al Sig. Sindaco del Comune di
VIZZINI

__l__ sottoscritt__ C.F._____
nat__ a _____ il _____ e residente a Vizzini
in Via _____ n° _____, trovandosi in stato di bisogno, chiede alla S.V.
un intervento economico _____ (1) ai sensi della L.R. n. 22/86
per _____

in
quanto _____

Allega alla presente i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente):

- a) ☐ stato di famiglia;
- b) ☐ certificato di residenza storico;
- c) ☐ busta paga, libretto o certificato di pensione;
- d) ☐ fotocopia del mod. 101 o 740 o dichiarazione di presentazione del mod. 101;
- e) ☐ ricevuta di affitto o copia del contratto di locazione o, in mancanza, dichiarazione di notorietà;
- f) ☐ certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupazione;
- g) ☐ altri documenti particolari _____ (2)
- h) ☐ dichiarazione sostitutiva di notorietà (L.15/68) ove si evinca se qualche membro del nucleo familiare percepisca assegni speciali, assistenza da altri enti, sussidi o redditi di qualche natura.
- i) ☐ dichiarazione sostitutiva di notorietà (L.15/68) prodotta dai parenti tenuti agli alimenti (art.433 C.C.), ove esistano, attestante la loro condizione economica, qualora questi non producano altra documentazione fiscale.

In mancanza della documentazione prevista ai punti c) e d) dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di notorietà (L.15/68), relativa:

- all'asserita condizione di indigenza e al reddito percepito nell'anno precedente;
- di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o di non avere ancora presentato la dichiarazione dei redditi (qualora l'istanza viene prodotta nel primo semestre dell'anno).

VIZZINI, li _____

CON OSSERVANZA

- (1) specificare il tipo di intervento assistenziale, continuativo, temporaneo o straordinario
- (2) specificare quali.

Proposta di Deliberazione n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Li,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,